

PARERE N. 4 / 2021

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e
le Autorizzazioni ambientali
Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale
CRESS@pec.minambiente.it
DGSalvanguardia.Ambientale@pec.minambiente.it
ctva@pec.minambiente.it

**Oggetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO SITO NEL COMUNE
DI VALVA (SA) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI CALABRITTO
(AV)**

PROPONENTE: SOCIETÀ VALVA ENERGIA SRL

**PARERE DI CONFORMITÀ ALLE NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA DI CUI ALLA
LEGGE 394/1991 ED ALLA L.R. 33/1993 E "SENTITO" DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 7
DEL DPR 357/1996 AI FINI DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO VIA NELL'AMBITO
DEL PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.LGS
152/2006 – CODICE RIFERIMENTO PROCEDIMENTO (ID_VIP: 5407)**

Il Responsabile Tecnico e della Tutela e Sviluppo del Territorio dell'Ente Riserve

VISTI

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette";
- la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33, recante "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania";
- la Legge Regionale n. 18/2000, art. 34;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003 e n. 1541 del 24 aprile 2003 ad oggetto rispettivamente e nell'ordine L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche recante "Istituzione della Riserva Naturale FOCE SELE-TANAGRO" e L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche recante "Istituzione della Riserva Naturale "MONTI EREMITA-MARZANO";

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019, che individua l'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano quale Soggetto gestore, tra gli altri siti della rete Natura 2000, della ZSC-IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 353 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione d'Incidenza", di cui all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4";

DATO ATTO

- che ai sensi delle disposizioni innanzi richiamate, il rilascio di titoli abilitativi relativi ad interventi, impianti ed opere all'interno della riserva è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente;
- che lo stesso Ente esprime il nulla osta verificando la conformità tra le vigenti norme di salvaguardia e l'intervento;
- che le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" sopra richiamate stabiliscono a pag. 22 che *"I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l'espressione di un parere motivato da parte dell'Autorità competente per la VincA. Prima dell'espressione di detto parere, l'Autorità VincA acquisisce il "sentito" dell'Ente gestore del Sito Natura 2000..."*
- che, con Decreti Commissariali nn. 01/2015 e 01/2016, è stata designata la Commissione Tecnica Consultiva dell'Ente Riserve che, così come meglio precisato nel Regolamento per il suo funzionamento, rende pareri preventivi propedeutici ai nulla osta di competenza dell'Ente;
- che con determinazione del Presidente dell'Ente Riserve Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano n. 6 del 07/10/2020, il dott. Angelo D'Acquisto è stato nominato Responsabile Tecnico e della Tutela e Sviluppo delle Territorio dell'Ente Riserve;

PRESO ATTO

- della comunicazione prot. 80322 del 09/10/2020, acquisita al protocollo dell'Ente il 13/10/2020 con n. 888 e della successiva comunicazione prot. 99931 del 01/12/2020, acquisita al protocollo dell'Ente il 02/12/2020 con n. 1015, trasmesse dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali – Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale, recanti ad oggetto:

la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ed ii. inerenti l'istanza per il rilascio del provvedimento VIA nel l'ambito del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii., relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 7 aerogeneratori da 4,3 MW per una potenza di 30,1 MW, sito nel Comune di Valva (SA) e le relative opere di connessione nel Comune di Calabritto (AV) – Proponente Società Valva Energia s.r.l.

DATO ATTO

- che la documentazione tecnico amministrativa inerente la procedura in oggetto è stata esaminata dalla Commissione Tecnica consultiva nella seduta del 20/01/2021 e nel successivo aggiornamento in data 25/10/2020;
- che, in prima istanza, la Commissione ha valutato la conformità alle Norme di salvaguardia vigenti nella Riserva di cui al DPGRC n. 379 del 11/06/2003 ed alla DGRC. n. 1540 del 24/04/2003 e ss.mm. ed ii, dell'intervento proposto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto eolico composto da sette aerogeneratori nel Comune di Valva (SA) e delle relative opere di connessione nel comune di Calabritto (AV), fatta pervenire dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- che in tale ambito istruttorio la Commissione ha rilevato che:
 - a) i rilevanti movimenti di terra risultano in contrasto con il divieto prescritto dal paragrafo 2.0.1 delle predette Norme generali di salvaguardia,
 - b) che l'apertura definitiva di nuove strade risulta in contrasto con il divieto prescritto dal paragrafo 2.0.7 delle medesime Norme;
 - c) che, considerato nella sua interezza, l'installazione di un nuovo impianto (eolico) per la produzione ed il trasporto (cavidotto, stazione di trasferimento dell'energia, etc.) di energia per il tramite di un elettrodotto di potenza superiore a 60 KV, risulta in contrasto con i divieti prescritti al paragrafo 2.0.8 delle predette Norme generali di salvaguardia,
 - d) che la proiezione della struttura rotante e la base dell'aerogeneratore n. 1 all'interno dell'area protetta, non è consentita dalle norme di salvaguardia.

PRESO ATTO, pertanto, che alla luce di quanto rilevato in fase istruttorio ed innanzi evidenziato, l'intervento proposto **NON E' COMPATIBILE** con le Norme Generali di salvaguardia vigenti **SI ESPRIME PARERE CONTRARIO** al rilascio del nulla osta ambientale da parte dell'Ente Riserve, in relazione al mancato rispetto delle Norme Generali di Salvaguardia vigenti nel territorio di competenza dell'Ente.

Per ciò che attiene al “SENTITO”, di cui all’art. 5 co. 7 del DPR 357/97, alla luce di quanto rilevato dalla Commissione Tecnica consultiva dell’Ente, nella seduta del 20 gennaio 2021, aggiornata al 25/01/2021, si fa osservare quanto segue:

- a) l’impianto va considerato nella sua interezza e non partitamente;
- b) la Relazione di incidenza allegata dal proponente poggia su argomentazioni che non soddisfano le prescrizioni di Legge in *subiecta materia*, con la conseguenza che risulta arduo individuare le ragioni poste a monte delle conclusioni di segno positivo riportate nella relazione medesima;
- c) che in particolare la predetta Relazione, una volta elencate e descritte le criticità e le emergenze ambientali presenti nell’area, omette di spiegare con la specificità, il dettaglio ed il confronto dialettico dovuti, la ragione per la quale non esistono interferenze negative tra l’impianto in progetto e le stesse;
- d) che le conclusioni tranquillizzanti della predetta relazione non risultano supportate da dati scientifici oggettivi e documentati da studi provenienti da soggetti accreditati quali centro studi, università, etc.;
- e) che non appaiono efficacemente ed oggettivamente individuati i limiti dell’Area Vasta di potenziale incidenza dell’intervento, secondo quanto prescritto dalle vigenti “Linee Guida Nazionali per la Valutazione d’Incidenza”, soprattutto in relazione alle interconnessioni con altri siti della Rete Natura 2000, come di seguito evidenziato;
- f) che, pur non ricadendo, relativamente alle aree individuate per l’allocazione del parco eolico, in siti di importanza comunitaria, si rileva che molte delle torri si troverebbero, se installate, a pochi metri dalle aree tutelate per Legge, in quanto parte della rete ecologica Nazionale ed Europea; in merito, si rileva come l’impatto ambientale generato appaia rilevante, soprattutto se valutato come disturbo ed interruzione di un importante corridoio ecologico correlato alla biologia dell’avifauna dell’alta valle del fiume Sele;
- g) il progetto in essere sorge in zone di transito prioritarie sia per rotte di grandi migratori che per specie stanziali, sia verso l’area dell’avellinese che tra le diverse aree tutelate, tutte limitrofe o prossime all’impianto proposto e, in tal senso, il parco eolico rappresenterebbe una barriera ambientale inaccettabile per i flussi di avifauna che si muovono tra le diverse aree tutelate situate nell’immediato intorno areale;
- h) tra le aree oggetto di tutela prossime alla zona individuata dal progetto troviamo in un raggio compreso tra i 150 e 400 metri circa:
 - la Riserva Naturale Foce Sele Tanagro, che lambisce le torri eoliche e localmente interessata dai cavidotti e dalla sottostazione;
 - la IBA (*Important Bird and Biodiversity Area*) 133 Monti Picentini;
 - la ZSC IT 8050049 fiumi Tanagro e Sele.

- i) Inoltre, tra le aree oggetto di tutela prossime alla zona individuata dal progetto troviamo in un raggio compreso tra i 500 e 3000 metri:
- Il Parco regionale dei Monti Picentini;
 - la ZSC 8050052 “Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia”;
 - la ZPS IT8040021 “Picentini”;
 - ZPS E ZSC IT8050020 “Massiccio del Monte Eremita”.

Tanto per quanto di competenza.

Il Responsabile Tecnico
Dott. Angelo D’Acquisto